

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2002 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2002****che adegua i codici e la designazione di taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.
- (2) Alcuni codici e alcune designazioni che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 ⁽⁶⁾, non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata. È di conseguenza opportuno adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68. Ai fini di una migliore leggibilità, occorre sostituire il suddetto allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 con un nuovo allegato aggiornato.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10	– riproduttori di razza pura:
0101 10 10	– – Cavalli ^(a)
0101 10 90	– – altri
0101 90	– altri:
	– – Cavalli:
0101 90 19	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 90 30	– – Asini
0101 90 90	– – Muli e bardotti
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:
ex 0102 90	– diversi da quelli riproduttori di razza pura:
0102 90 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– riproduttori di razza pura ^(b)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg
0103 92 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
0106 00	Altri animali vivi
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	– fresche o refrigerate:
ex 0203 11	– – in carcasce o mezzene:
0203 11 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0203 19	– – altre:
0203 19 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
	– – congelate
ex 0203 21	– – in carcasce o mezzene:
0203 21 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0203 29	– – altre:
0203 29 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 90	– delle specie asinina o mulesca
ex 0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ^(c)
	– della specie bovina, congelate:
ex 0206 22 00	– – Fegati:
	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0206 29	-- altre:
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽⁶⁾
ex 0206 30	- della specie suina, fresche o refrigerate:
	-- della specie suina domestica:
ex 0206 30 20	--- Fegati:
	---- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
ex 0206 30 30	--- altri:
	---- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 30 80	-- altre
	- della specie suina, congelate:
ex 0206 41	-- Fegati:
ex 0206 41 20	--- della specie suina domestica:
	---- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 41 80	--- altri
ex 0206 49	-- altre:
ex 0206 49 20	--- della specie suina domestica:
	---- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 49 80	--- altre
ex 0206 80	- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽⁶⁾
	-- altre:
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	- altre, congelate:
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici ⁽⁶⁾
	-- altre:
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- Carni della specie suina:
ex 0210 11	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	--- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 19	-- altre:
0210 19 90	--- diverse da quelle della specie suina domestica
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	-- di primati
0210 92 00	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0210 99	-- altre:
	---- Carni:
0210 99 31	----- di renna
0210 99 39	----- altre
	---- Frattaglie:
	----- diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
0210 99 80	----- diverse dai fegati di volatili
ex 0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 90	- diverse da quelle di volatili da cortile
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Tuorli:
ex 0408 11	-- essiccati:
0408 11 20	--- non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 19	-- altri:
0408 19 20	--- non atti ad uso alimentare ^(d)
	- altri:
ex 0408 91	-- essiccati:
0408 91 20	--- non atti ad uso alimentare ^(d)
ex 0408 99	-- altri:
0408 99 20	--- non atti ad uso alimentare ^(d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	- Sperma di tori
	- altri:
0511 91	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3
ex 0511 99	-- altri:
0511 99 90	--- altri, diversi dai tendini e nervi, ritagli ed altri cascami simili di pelli gregge
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:
	-- altri:
0709 60 91	--- del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum ^(e)
0709 60 95	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi ^(e)
0709 60 99	--- altri
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
ex 0710 80	- altri ortaggi o legumi:
	-- pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:
0710 80 59	--- diversi dai peperoni
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: – – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci: – – diversi da quelli destinati alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp. <i>Phaseolus</i> spp.):
ex 0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek: – – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>): – – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 39 00	– – altri: – – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	– Lenticchie: – – – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>): – – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 90	– altre:
0713 90 90	– – diverse da quelle destinate alla semina
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
ex 0802 90	– altre:
ex 0802 90 20	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola
ex 0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 10 00	– Datteri
0902	Tè, anche aromatizzato
ex 0904	Pepe (del genere " <i>Piper</i> "); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofili, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	– dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex 1106 30	– dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 90	– – altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 20 00	– Inulina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
ex 1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 1212 20 00	– Alghe, utilizzate principalmente in medicina o impiegate nell'alimentazione umana
1212 30 00	– Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne
	– altri:
ex 1212 99	– – diversi dalle barbabietole e canne da zucchero:
ex 1212 99 80	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
	– – – altri:
ex 1214 90 91 e	– – – agglomerati in forma di pellets e altri, esclusi:
ex 1214 90 99	– l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, le vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino e le vecce diversamente essiccate e macinate
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (*)
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	– della specie suina:
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 49	– – altri, compresi i miscugli:
1602 49 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio
1602 90 41	– – – di renna
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:
	– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 98	– – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati; diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 90 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a 2206 00 89	– diverse dal vinello
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio:
2307 00 90	– Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	– – diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altri:
2309 90 10	– – Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini
	– – altri:
da ex 2309 90 91 a 2309 90 97	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
	– Concentrati di proteine ottenuti dai succhi di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE; decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87].